#### Progetto

## Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale

(Ordinanza sui giudici)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 11 capoverso 3 della legge del ... sul Tribunale penale federale¹, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001², visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 23 maggio 2002³,

decreta:

## Sezione 1: Oggetto

#### Art. 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale.

## Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

## **Art. 2** Costituzione del rapporto di lavoro

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

#### Art. 3 Durata della carica

La durata della carica è disciplinata dall'articolo 9 della legge del ... sul Tribunale penale federale.

RS ...; RU ...(FF 2001 4061)

2002-1335 5281

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I dettagli dei rapporti di lavoro (inizio, tasso di occupazione, retribuzione iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla commissione giudiziaria. Essi sono di regola determinati prima dell'elezione e con riserva della stessa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2001** 3764

<sup>3</sup> FF 2002 5273

#### Art. 4 Disdetta

- <sup>1</sup> Il giudice può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con un termine di disdetta di sei mesi.
- <sup>2</sup> A seconda dei singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al giudice un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

#### Sezione 3: Retribuzione

#### Art. 5 Retribuzione

- <sup>1</sup> I giudici sono classificati nella classe di stipendio 33 di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>4</sup> sul personale della Confederazione.
- <sup>2</sup> Per determinare la retribuzione iniziale la commissione giudiziaria tiene conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del giudice nonché della situazione sul mercato del lavoro. La retribuzione iniziale corrisponde almeno all'80 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29 di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione.
- <sup>3</sup> Il 1° gennaio di ogni anno la retribuzione aumenta del tre per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento dello stesso.

#### **Art. 6** Assegno di presidenza

- <sup>1</sup> Il presidente del Tribunale penale federale riceve un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all'anno.
- <sup>2</sup> Il vicepresidente del Tribunale penale federale riceve un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all'anno.
- <sup>3</sup> I presidenti delle corti del Tribunale penale federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 10 000 franchi all'anno.

# Art. 7 Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegni di custodia

L'indennità di residenza, la compensazione del rincaro e gli assegni di custodia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'amministrazione federale.

#### **Art. 8** Retribuzione in caso di lavoro a tempo parziale

La retribuzione, l'indennità di residenza e gli assegni dei giudici a tempo parziale sono determinati secondo il grado di occupazione.

#### 4 RS 172.220.111.3

#### Sezione 4: Prestazioni sociali

#### Art. 9

Le prestazioni che il datore di lavoro versa ai giudici in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile, maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso del giudice sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'amministrazione federale.

## Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi

## **Art. 10** Tempo di lavoro

- <sup>1</sup> Per i giudici a tempo pieno la durata settimanale ordinaria del lavoro è di 42 ore. Per i giudici a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.
- <sup>2</sup> In caso di sovraccarico eccezionale di lavoro i presidenti delle corti del Tribunale penale federale possono obbligare i giudici a lavorare oltre la durata settimanale ordinaria.

#### Art. 11 Giorni di libero

- <sup>1</sup> Se l'anno civile comprende:
  - a. meno di 63 domeniche e giorni festivi, i giorni di libero mancanti vengono compensati;
  - b. più di 63 domeniche e giorni festivi, i giorni supplementari sono computati sulle vacanze.
- <sup>2</sup> Sono considerati giorni festivi il Capodanno, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, la Festa nazionale, il Natale, il giorno di santo Stefano e gli altri giorni festivi usuali nel luogo di sede del tribunale che cadono in un giorno lavorativo. Sono tempo libero anche il pomeriggio della vigilia di Natale e il pomeriggio del giorno di san Silvestro.

#### Art. 12 Vacanze

- <sup>1</sup> Ogni anno civile i giudici hanno diritto a:
  - a. 5 settimane di vacanza fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49°anno d'età:
  - 6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;
  - c. 7 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.
- <sup>2</sup> Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se ciò non è possibile, esse devono essere prese l'anno successivo.

#### Art. 13 Congedi

- <sup>1</sup> I giudici che devono o intendono sospendere il lavoro, devono presentare alla direzione del Tribunale una domanda motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.
- <sup>2</sup> Nell'esame della domanda la direzione del Tribunale prende in considerazione lo scopo del congedo e la situazione professionale.

## Sezione 6: Rimborso delle spese

#### Art. 14

- <sup>1</sup> Ai giudici sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro professione.
- <sup>2</sup> I tassi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze sono analogicamente applicabili per:
  - a. i pasti, l'alloggio e i viaggi;
  - b. i viaggi di servizio all'estero;
  - c. la partecipazione a conferenze internazionali;
  - d. il trasloco per motivi di servizio;
  - e. le spese di rappresentanza.

## Sezione 7: Obblighi dei giudici

#### Art. 15 Domicilio

I giudici devono abitare in Svizzera.

## Art. 16 Segreto d'ufficio

- <sup>1</sup> I giudici sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione e che sono per loro natura confidenziali.
- <sup>2</sup> La direzione del Tribunale federale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale svizzero<sup>5</sup>).

# Sezione 8: Disposizione finale

## Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge del  $\dots$  sul Tribunale penale federale.